



**Domanda di esenzione dall'obbligo della
tassa per le pile e batterie industriali e per
le pile e batterie per autoveicoli nell'ambito
di particolari situazioni del mercato**

Finalità del foglio promemoria

Su domanda, INOBAT può esentare dall'obbligo della tassa i fabbricanti* e i commercianti di pile e batterie industriali e di pile e batterie per auto-veicoli se sono adempiuti determinati requisiti ai sensi delle disposizioni legali (allegato 2.15 cifra 6.1 cpv. 3 ORRPChim).

Il presente foglio informativo descrive il procedimento per la presentazione della domanda di esenzione dall'obbligo della tassa per le pile e batterie industriali e pile e batterie per auto-veicoli nell'ambito di particolari situazioni del mercato. INOBAT può concedere un'esenzione dall'obbligo della tassa fino al 31 dicembre 2025.

* Definizione di fabbricante conf. all'art. 2 ORRPChim: «... ogni persona fisica o giuridica che fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati o oggetti a titolo professionale o commerciale ...»

Aspetti formali

Richiedente dell'esenzione dall'obbligo della tassa è la ditta assoggettata all'obbligo di notifica e alla tassa. Se vi è l'adempimento delle condizioni, INOBAT esenta la ditta dall'obbligo della tassa mediante decisione. L'esenzione vale solo per l'obbligo della tassa, l'obbligo di notifica rimane per contro in vigore.

Particolari situazioni del mercato

Sono presenti particolari situazioni del mercato se sono soddisfatte tutte le condizioni sotto elencate:

- Il ricavo della vendita delle sostanze recuperate con lo smaltimento rispettoso dell'ambiente copre tutti i costi di smaltimento. Attualmente, sono interessate esclusivamente le pile e batterie industriali e pile e batterie per autoveicoli contenenti piombo.
- Non esiste nessuna rispettiva organizzazione di settore.
- I commercianti che consegnano pile e batterie per autoveicoli o pile e batterie industriali, in ogni punto vendita devono ritirare i resi riportati dai consumatori dei tipi di pile e batterie che rientrano nel loro assortimento. In generale il ritiro dei resi è gratuito. Sono esenti dall'obbligo del ritiro gratuito le pile e batterie industriali notevolmente danneggiate. I commercianti possono mettere in conto ai consumatori le spese aggiuntive derivanti dallo smaltimento di queste pile e batterie.

Per un'esenzione dall'obbligo della tassa vengono posti i seguenti requisiti:

- Lo smaltimento di pile e batterie industriali e/o pile e batterie per autoveicoli avviene secondo i termini di legge e nel rispetto dell'ambiente e tutti i costi di smaltimento (raccolta, trasporto e valorizzazione materiale) sono coperti.
- A punti di raccolta, trasportatori e imprese di smaltimento vengono versati dei contributi di smaltimento per le prestazioni di smaltimento, in linea con i prezzi di mercato.
- Per le rispettive pile e batterie industriali e pile e batterie per autoveicoli sono garantite adeguate informazioni per la promozione della raccolta, del riutilizzo e del riciclaggio.

Obblighi di notifica e contributi

Le ditte che sono esenti dall'obbligo della tassa:

- notificano a INOBAT, di norma a cadenza semestrale, rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 luglio, il numero di pezzi di pile e batterie industriali e pile e batterie per autoveicoli che hanno immesso sul mercato. Nella notifica figurano le indicazioni seguenti:
 - Battery Identification Number (BIN) o altra identificazione univoca di ogni pila/batteria;
 - numero di pezzi in base al peso e al tipo di pila/batteria, conformemente al numero di articolo di INOBAT;
 - su richiesta di INOBAT, il contenuto di sostanze pericolose per tipo di pila/batteria.
- forniscono un adeguato contributo ai costi sostenuti da INOBAT per l'esenzione dall'obbligo della tassa e la notifica ai sensi dell'ORRPChim. Il contributo ammon-ta attualmente a 10 centesimi per ogni pila/batteria.

INOBAT mette a disposizione delle ditte un portale di registrazione online.

Per le ditte che provvedono, in modo autonomo e a proprie spese, a uno smalti-mento rispettoso dell'ambiente di pile e batterie industriali e pile e batterie per au-toveicoli (tutti i tipi di pile e batterie tranne che pile e batterie al piombo), sussistono inoltre i seguenti obblighi di notifica:

- Esse notificano a INOBAT, entro e non oltre il 31 marzo, i quantitativi in chilogram-mi di pile e batterie ritirate in Svizzera nell'anno precedente e riciclate o esportate per lo smaltimento. La notifica include:
 - il quantitativo, suddiviso per tipo di pile e batterie (pile e batterie agli ioni di litio, pile e batterie al piombo, pile e batterie ad acqua salata, altre pile e batterie);
 - nome e indirizzo dell'impresa di smaltimento qualificata a cui sono state conse-gnate le pile e batterie esauste.
- Esse notificano a INOBAT, entro e non oltre il 31 marzo, il quantitativo in chilo-grammi di pile e batterie riparate o riciclate nell'anno precedente suddiviso per tipo di pile e batterie (pile e batterie agli ioni di litio, pile e batterie al piombo, pile e batterie ad acqua salata, altre pile e batterie).
- Esse rilasciano a INOBAT tutte le informazioni necessarie in relazione allo smalti-mento rispettoso dell'ambiente delle pile e batterie industriali e pile e batterie per autoveicoli esentate dalla tassa.



Domanda di esenzione dall'obbligo

Le ditte che intendono presentare una domanda di esenzione dall'obbligo della tassa per le pile e batterie industriali e pile e batterie per autoveicoli, presso le quali il ricavo della vendita delle sostanze recuperate con lo smaltimento rispetto dell'ambiente copre tutti i costi di smaltimento, possono inoltrare una domanda scritta a INOBAT.

La domanda può essere inoltrata rispettivamente entro e non oltre il 31 luglio per l'anno seguente. Accordandosi con INOBAT si possono fare eccezioni per nuovi operatori di mercato.

Il ricavo della vendita copre i costi di smaltimento

La domanda comprende i seguenti elementi:

- l'organizzazione della raccolta e del trasporto;
- l'organizzazione in caso di una valorizzazione materiale in Svizzera: nominativo e indirizzo dell'impresa di smaltimento qualificata;
- in caso di sviluppo di una valorizzazione materiale in Svizzera, prove su: tappe pianificatorie con indicazione della tempistica fino alla messa in servizio dell'impianto di valorizzazione; soluzione transitoria fino alla messa in servizio dell'impianto di valorizzazione; finanziamento dell'impianto di valorizzazione e indicazioni relative all'impiego dei mezzi, qualora l'impianto di valorizzazione non venga edificato;
- nel caso di un'esportazione per la valorizzazione materiale all'estero: prova dell'autorizzazione all'esportazione dell'UFAM per i rifiuti speciali;
- misure di informazione per la promozione della raccolta, del riutilizzo e del riciclaggio;
- prova di fondi propri sufficienti per la copertura dei costi di smaltimento complessivi per un periodo minimo di tre anni. L'importo è calcolato sul quantitativo in chilogrammi di pile e batterie industriali e pile e batterie per autoveicoli immesse sul mercato nell'anno precedente, moltiplicato per i presumibili costi di smaltimento, esposti in modo comprensibile. (Esempio di calcolo: garanzia bancaria per gli anni N+1 e N+2: numero di pile e batterie immesse sul mercato dell'anno N-1 moltiplicato per i presumibili costi di smaltimento futuri, moltiplicato per almeno 3 anni.) Non sono ammesse riduzioni per pile e batterie 2nd Life

previste.

I fondi propri sono obbligatori anche per le ditte che hanno appena iniziato a operare sul mercato – cioè che immettono sul mercato nuove pile e batterie. L'ammontare si calcola in base alla quantità prevista dei tre anni successivi. La prova dev'essere addotta almeno ogni due anni, entro e non oltre il 15 novembre, come segue:

- conto bloccato a favore dello smaltimento delle pile e batterie presso una banca domiciliata in Svizzera, oppure
- garanzia bancaria irrevocabile a favore dello smaltimento delle pile e batterie per l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Se l'esenzione dalla tassa o l'attività commerciale con le pile e batterie gravate dalla tassa viene sospesa, i fondi propri a favore dello smaltimento delle pile e batterie sono trasferiti alla Confederazione svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). L'UFAM assicura in tal caso un impiego dei fondi a destinazione vincolata.

Inosservanza delle prescrizioni di INOBAT

In caso d'inosservanza delle prescrizioni di INOBAT, INOBAT può revocare mediante decisione l'esenzione dalla tassa.

Modifiche e integrazioni

Le modifiche e integrazioni del presente foglio promemoria saranno pubblicate all'indirizzo www.inobat.ch.

Basi legali

- Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi del 18 maggio 2005, ORRPCchim, RS 814.81
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, OPSR, RS 814.600
- Ordinanza sul traffico di rifiuti, OTRif, RS 814.610
- Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, ADR, RS 0.741.621
- Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, SDR, RS 741.621
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, LTR, RS 814.610.1

**Ulteriori informazioni sul riciclaggio
di pile e batterie in Svizzera sono reperibili
sotto www.inobat.ch o direttamente presso
i nostri uffici:**

INOBAT

Segretariato:

ATAG Wirtschaftsorganisationen AG

Casella postale 1023

3000 Berna 14

inobat@awo.ch

031 380 79 61

Per conto dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)